



**ORDINANZA N 480 DEL 19/11/2021**

**OGGETTO:** MISURE PER DISCIPLINARE LA SOMMINISTRAZIONE, LA VENDITA ED IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, PER GARANTIRE LA QUIETE PUBBLICA, IL DECORO E LA VIVIBILITÀ URBANA E PER PREVENIRE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 25 NOVEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/2001 "legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze contingibili ed urgenti hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali", come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;
- nell'approssimarsi e durante le festività natalizie, nel territorio comunale, in prossimità di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività commerciali presso le quali si somministrano o vendono bevande alcoliche, diverse persone, si ritrovano al fine di incontrarsi e trascorrere insieme il loro tempo libero;
- tale fenomeno, avuto riguardo al numero delle persone e delle attività commerciali presenti, ha, tuttavia, fatto riscontrare alcuni elementi di criticità concernenti in particolare i profili della tutela acustica, del decoro e vivibilità urbana, evidenziati da alcune segnalazioni dei residenti e degli operatori di polizia presenti sul territorio;
- di particolare rilievo appare anche il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi sul suolo, arrecando un danno al decoro cittadino ed un pericolo per i passanti, rendendo, inoltre, difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti;

Considerato che:

- l'abbandono di contenitori di bevande è collegato sia alla somministrazione o vendita dei pubblici esercizi, presenti in zona, di bevande in contenitori di vetro, che sovente vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi e subito dopo abbandonati su strade e piazze, sia al consumo di bevande alcoliche acquistate altrove e appositamente trasportate per il consumo nei luoghi in oggetto a cura degli stessi consumatori, i quali successivamente, senza alcun riguardo per il decoro e la vivibilità urbana e creando situazioni di grave incuria e degrado del territorio, abbandonano i contenitori ovunque nei luoghi di ritrovo;
- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore può risultare compromesso dal fenomeno dell'abbandono dei contenitori di vetro sulle aree pubbliche e del consumo di alcolici da parte di minori, con conseguenze penalizzanti per i residenti e tutti gli altri frequentatori delle medesime aree;

Tenuto conto che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, con la conseguenza di non potere liberamente ed appieno fruire degli spazi urbani;

Preso atto che:

- i comportamenti sopra indicati rendono evidente la necessità di interventi finalizzati a prevenire e reprimere atteggiamenti e condotte scorretti e prevaricanti, legati all'uso di sostanze alcoliche;
- la concentrazione di persone e pubblici esercizi nell'area in oggetto rende difficoltosa la individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti;

Ritenuto, per le ragioni in premessa specificate, che:

- sussista la necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'assunzione di sostanze alcoliche;
- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini residenti o frequentatori abituali delle aree sopra indicate, i quali lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla tranquillità;
- per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente



provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla attualità delle esigenze di prevenzione e repressione dei fenomeni descritti, come tra l'altro condiviso in ambito della riunione dell'Osservatorio per la Sicurezza della città di Treviglio in data 4 novembre 2022 presso la sede del locale Commissariato;

Visti:

- l'art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, secondo cui "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere e d è permesso tutto ciò che espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale";
- l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, in base la quale "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

Dato atto che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e dell'ambiente e, pertanto, pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopra citata normativa, nonché dell'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di origine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei residenti, dei frequentatori delle aree in oggetto e dei passanti, nonché della tutela dell'ambiente;

Visto l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 48/2017;
- la legge n. 689/81;
- il R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione;

### **ORDINA**

**>a partire dal giorno 25/11/2021 e fino al giorno 09/01/2022, dalle ore 19.00 alle ore 04.00,**

#### **1.ai titolari o gestori di:**

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;

**che operano sul territorio del Comune di Treviglio sulle strade (entrambi i lati) che formano la circonvallazione interna (Viali Battisti, Del Partigiano, Filagno, Oriano, Cavour e le Piazze del Popolo, Insurrezione, Cameroni) e nell'area ricompresa nella stessa circonvallazione interna (centro storico):**

-il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione delle aree di pertinenza autorizzate, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio;

-l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

-l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;

-di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro;

-di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l'orario di chiusura dello stesso, come ad esempio la rimozione di tavolini esterni, l'esposizione di segnaletica/cartelli, etc;

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo.

**>a partire dal giorno 25/11/2021 e fino al giorno 09/01/2022, dalle ore 19.00 alle ore 04.00,**

**2. a chiunque si trovi nel Comune di Treviglio (BG):**

- il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano;

**3. ai minori degli anni 18 che si trovino nel Comune di Treviglio (BG):**

- il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande alcoliche;

-l'inosservanza della presente Ordinanza rappresenta un illecito amministrativo ed è sanzionato, ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio a termini di legge ed inviata alle Forze di Polizia territoriali ed ai mezzi di informazione.

IL SINDACO  
Juri Fabio IMERI  
*Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale*